

		
<p align="center">MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p align="center">Direzione Marittima Ravenna</p>	<p align="center">GIUNTA REGIONALE</p> <p align="center">Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità</p>	<p align="center">MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p align="center">Direzione Generale Territoriale del Nord Est</p>

DELIMITAZIONE DELLE ZONE DI NAVIGAZIONE PROMISCUA NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

- VISTO l'art. 24 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, che disciplina la navigazione promiscua prescrivendo, in particolare, che le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.
- VISTO l'art. 4 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, che disciplina le zone di navigazione promiscua e stabilisce che nei casi dubbi i limiti delle zone di navigazione promiscua sono fissati d'accordo fra il capo del compartimento marittimo e il direttore dell'ispettorato compartimentale.
- VISTO l'art. 4 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione interna), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, che al secondo comma stabilisce anch'esso che, nei casi dubbi, i limiti delle zone di navigazione promiscua sono fissati d'accordo fra il Capo del Compartimento marittimo e il Direttore dell'Ispektorato compartimentale.
- VISTI il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che hanno conferito alle Regioni le principali funzioni e compiti amministrativi in materia di navigazione interna, già di competenza dello Stato, ed in particolare l'art. 15 del

D.P.R. del 14 gennaio 1972, n. 5 con cui viene delegato alle Regioni di determinare, d'intesa con i Compartimenti Marittimi, le zone di navigazioni promiscue, fermo restando il mantenimento in capo allo Stato delle funzioni relative alla sicurezza della navigazione.

VISTO il D.P.R. del 26 aprile 1977 n. 816 che detta le Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, n. 1658 con la quale è stata autorizzata l'adesione alla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, nel quale vengono determinate le linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza del mare territoriale italiano.

VISTI il Provvedimento dell'Ispettorato Compartimentale M.C.T.C. per il Veneto n. 698 del 12 aprile 1957 e il Decreto del Direttore Marittimo di Venezia n. 09/81 del 19 marzo 1981, che identificano le zone di navigazione promiscua anche nel Compartimento marittimo di Ravenna.

VISTA la L. 16/2000 in recepimento dei principi stabiliti dall'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996, che ha istituito un piano coordinato di sviluppo e costruzione di una rete di vie navigabili d'importanza internazionale al fine di rendere più efficiente e vantaggioso il trasporto internazionale in Europa per via navigabile, includendo in tale accordo i "percorsi costieri".

VISTO il D.Lgs. 24 febbraio 2009, n. 22 Attuazione della Direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle Direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE.

VISTO il D.Lgs. 14 giugno 2011, n. 104 di Attuazione della Direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività di amministrazioni marittime.

VISTA la nota prot. n. 15621 datata 27 settembre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi Statistici – Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne che detta indirizzi procedurali in materia.

CONSIDERATO opportuno, anche in riferimento al più ampio progetto delle "autostrade del mare", dare massima valorizzazione al trasporto marittimo-fluviale.

CONSIDERATO altresì, che il presente provvedimento delimita esclusivamente le zone di navigazione promiscua, mentre non costituisce atto ricognitivo degli ambiti territoriali di competenza amministrativa dell'Autorità Marittima e dell'Autorità della Navigazione Interna e che, pertanto, la suddivisione in acque marittime e acque interne

sotto indicata è utilizzata esclusivamente ai fini del presente provvedimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Direttore Marittimo dell'Emilia Romagna, la Giunta regionale della Regione dell'Emilia Romagna e la Direzione generale territoriale del Nord Est

DI CONCERTO STABILISCONO

ART. 1

(Ambito di applicazione)

Le norme del presente provvedimento si applicano nelle acque della Regione Emilia-Romagna.

ART. 2

(Definizione delle acque promiscue)

Fermo restando il regime giuridico delle acque marittime ed interne, disciplinate dalla normativa in vigore, sono classificate promiscue le seguenti zone di acque marittime e di acque interne navigabili, ricomprese nei Compartimenti marittimi di Ravenna e di Rimini:

- le acque interne marittime all'interno della linea di base;
- dalla linea di base fino a tre miglia dalla costa;
- le acque dei porti marittimi dei compartimenti marittimi di Ravenna e di Rimini;
- le foci dei fiumi, per la parte marittima;
- il Po di Volano, dalla foce a Codigoro;
- il canale navigabile Migliarino-Portogaribaldi, da Portogaribaldi fino a Comacchio (darsena Cappuccini inclusa).

ART. 3

(Condizioni di navigabilità)

La determinazione delle zone di navigazione promiscua è adottata ai soli fini amministrativi della navigazione e non vincola l'Autorità competente a garantire la praticabilità delle vie navigabili; a tal fine si rinvia alle disposizioni dell'Autorità competente che definiscono le condizioni di navigabilità tanto delle vie navigabili che dei porti.

ART. 4

(Autorizzazioni alla navigazione)

Entro i limiti delle sopra descritte zone di navigazione promiscua è consentita la navigazione delle navi addette alla navigazione marittima nelle acque interne e delle navi addette alla navigazione interna in acque marittime, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione interna) approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631.

Nelle acque promiscue, sia le unità navali che il personale navigante possono esercitare le proprie attività.

Nelle acque promiscue di cui all'art.2, punto 2, le attività di cui sopra sono consentite purché gli Organismi riconosciuti, quali autorizzati ed affidati dall'Amministrazione o dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (rispettivamente per le unità iscritte alla navigazione marittime e interna), abilitino le navi stesse per tali tipi di navigazione secondo quanto stabilito con specifici provvedimenti delle Autorità competenti in materia di sicurezza della navigazione.

ART. 5

(Personale navigante)

Il personale navigante, normalmente abilitato rispettivamente dalle Autorità Marittime e da quelle della Navigazione Interna, può esercitare la propria attività in tali acque secondo quanto stabilito con specifici provvedimenti delle Autorità competenti in materia della sicurezza della navigazione.

ART. 6

(Abrogazioni)

I Decreti della Direzione Marittima di Venezia n. 09/81 del 19 marzo 1981 e dell'Ispettorato Compartimentale M.C.T.C. per il Veneto n. 698 del 12 aprile 1957 sono abrogati.